

CAMERANI 2002/03 Ciampino (ROMA)

*CORSO DI CRIMINOLOGIA
CRIMINALISTICA E SCIENZA
DELL'INVESTIGAZIONE*

T E S I

*ASPETTI LEGISLATIVI
DELLA PEDOFILIA*

Il candidato

Dott. Biagio COZZI

PARTE PRIMA

COMMENTO ALLA LEGGE 269/98

1 TERMINI E CARATTERISTICHE DI QUESTA LEGGE.

- 1.a Caratteristiche principali di questa legge.
- 1.b Entrata in vigore.
- 1.c Valori protetti dalla nuova normativa.
- 1.d Periodo dell'entrata in vigore.

2 I SOGGETTI CHE VENGONO CONDANNATI

- 2.a Le punizioni.
- 2.b La prostituzione minorile.
- 2.c Quando, in concreto, è punito il "lenone".
- 2.d Quando, in concreto, è punito il "cliente".

3 PROTEZIONE DEI MINORI E CONDANNA DEL CLIENTE

- 3.a La norma parla di minore d'età compresa tra i 14 ed i 16 anni, ciò significa che i minori di 14 anni non sono protetti?
- 3.b Ma il cliente, se condannato, va in prigione?

4 LA PORNOGRAFIA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE

- 4.a La pornografia minorile.
- 4.b Significato, dal punto di vista pratico, il reato di pornografia minorile.
- 4.c E' reato anche semplicemente avere con sé materiale pornografico?
- 4.d Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

5 TRATTA DEI MINORI E APPLICAZIONE DELLA PENA.

- 5.a La pena si applica solo in caso di congiunzione con minore?
- 5.b E' possibile punire tali reati anche quando sono commessi all'estero?
- 5.c Tratta di minori.

6 POTERI DEL TRIBUNALE

- 6.a Quali particolari poteri sono attribuiti al tribunale per i minorenni dalla nuova legge contro la pedofilia?
- 6.b Quali sono le principali azioni di contrasto di tali attività delittuose?

PARTE SECONDA

INTERNET E PEDOFILI LA RETE E IL CRIMINE ELETTRONICO

1 INTRODUZIONE

2 LA PEDOFILIA TELEMATICA

3 ORIENTAMENTO EUROPEO

4 NORMATIVA INTERNA E PROBLEMI INTERPRETATIVI

5 LE QUESTIONI APERTE

6 CONCLUSIONI

COMMENTO ALLA LEGGE 269/98

I TERMINI E CARATTERISTICHE DI QUESTA LEGGE.

1.a Caratteristiche principali di questa legge.

La nuova normativa si distingue soprattutto per una disciplina "a tutto campo" del problema dello sfruttamento sessuale dei minori, disciplina che si articola innanzi tutto con l'individuazione di apposite particolari figure di reato (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di minori), e secondariamente, ma non per importanza, con la previsione di strumenti per rendere possibile e particolarmente efficace la repressione di queste nuove condotte delittuose: in particolare sono previsti speciali poteri per la polizia giudiziaria in fase d'indagini, la possibilità di perseguire anche all'estero il cittadino italiano che commette fuori del proprio Stato questi reati e la previsione di particolari misure adottabili dal Tribunale per i minorenni a tutela del minore vittima di tali reati.

I soggetti puniti sono, in generale, coloro che sfruttano o inducono alla prostituzione,

che producono, vendono o semplicemente detengono materiale pornografico riguardante minori, che adescano o cercano di sfruttare minori via Internet, che partecipano ai sex tour, che organizzano viaggi con baby prostitute.

- 3 -

1. b Entrata in vigore.

L' 11 Agosto 1998 si è trattato di una procedura un po' particolare, poiché, di solito, le leggi entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; in questo caso, invece, la legge è entrata in vigore non dopo i normali termini, ma il giorno successivo la sua pubblicazione, avvenuta il 10.8.98, con la conseguenza di una sua immediata operatività ed efficacia, soprattutto in un periodo di torpore e di ozio estivo come quello del ferragosto.

1.c Valori protetti dalla nuova normativa.

E' sicuramente un diritto del minore ad avere un libero e naturale sviluppo psicofisico della propria persona, a tal punto che tali delitti sono considerati come nuove forme di riduzione in schiavitù.

1.d Periodo dell'entrata in vigore.

La molla principale è stato il forte allarme sociale destato dai molteplici episodi di atteggiamenti a sfondo sessuale a danno di minori.

L'attuale normativa, in ogni modo, è, anche, il naturale sviluppo di un progetto normativo rappresentato dall'adesione dell'Italia ai principi della Convenzione sui

diritti del Fanciullo (Firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata nel nostro paese con la Legge 27 maggio 1991 n.176), che, in particolare, sancisce il diritto del

- 4 -

bambino ad essere protetto in caso di affronti illegali al suo onore ed alla sua reputazione (art.16), l'impegno degli Stati aderenti alla Convenzione ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo da casi di maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale (art.19) ed in particolare l'impegno degli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, impedendo l'incitamento o la costrizione a dedicarsi ad attività sessuali illegali, lo sfruttamento della prostituzione minorile, oppure lo sfruttamento degli stessi ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico (art.34).

2 I SOGGETTI CHE VENGONO CONDANNATI

2.a Le punizioni.

Sicuramente: la pena più grave è prevista per il reato di "Tratta di minori" ed ammonta alla reclusione, vale a dire il carcere, da 6 a 20 anni, seguita da quella prevista per la "pornografia minorile" (da 6 a 12 anni di reclusione, oltre al pagamento di una somma di denaro da 50 a 500 milioni), per la prostituzione minorile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

(pena da 6 a 12 anni e pagamento di una somma di denaro da 30 a 300 milioni).

Si tratta di pene che possono subire aumenti o diminuzioni secondo le circostanze in cui vengono consumati i reati.

- 5 -

E' altresì previsto l'arresto immediato in caso di persona colta nell'atto di commettere il reato di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione.

E' prevista, inoltre, la chiusura e la revoca della licenza per gli esercizi la cui attività sia finalizzata ai delitti contro i minori.

2.b La prostituzione minorile.

Il reato è previsto dall'art.600-bis del codice penale che punisce sia il "lenone", sia il "cliente": è, infatti, punito con pena da 6 a 12 anni e con multa da 30 a 300 milioni chi induce alla prostituzione, favorisce o sfrutta la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, mentre è punito con pena inferiore, in pratica la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa di almeno 10 milioni chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 anni ed i 16 anni in cambio di denaro o di altra utilità economica.

2.c Quando, in concreto, è punito il "lenone".

Innanzitutto bisogna chiarire che la punizione esiste dal primo atto a prescindere dal fatto che la vittima, vale a dire il minore, si renda o meno conto di ciò che sta facendo; secondariamente bisogna precisare che "indurre" significa attuare una

condotta, spesso protratta nel tempo, diretta a persuadere, convincere, determinare un minore a darsi, magari anche dopo aver già smesso, alla prostituzione; per

- 6 -

“sfruttamento” s’intende ogni comportamento diretto a trarre profitto dall’altrui prostituzione; “favoreggiamento” è un termine più generico e consiste in ogni comportamento diretto a consentire o agevolare l’esercizio alla prostituzione.

La terminologia usata dalla Legge non è sicuramente chiara; saranno poi i Giudici che dovranno applicarla, precisando il significato esatto e concreto di questi termini.

2.d Quando, in concreto, è punito il "cliente".

Bisogna precisare che si tratta, a differenza dell’ipotesi precedente, di una figura completamente nuova, volta a distruggere il mercato della prostituzione minorile soprattutto punendo chi lo alimenta, in pratica i clienti.

Secondariamente occorre precisare che, a differenza delle condotte già viste, che, per essere punite, richiedono un ripetersi nel tempo, in questo caso è punibile anche un solo atto sessuale; il reato sussiste anche se il soggetto è stato adescato dal minore, ed anche se il denaro non è dato al minore, ma ad altri ed anche a prescindere dal fatto che il minore sappia o meno che sta vendendo il suo corpo; per quanto concerne il concetto di atti sessuali, si ritiene che il reato sussista non solo in caso di atti che coinvolgano entrambi i soggetti (congiunzione carnale ed atti di libidine), ma anche di atti che il minore compia su se stesso.

Ciò a dimostrazione di quanto sia forte l'intenzione di questa legge di "stroncare" il fenomeno.

- 7 -

3 PROTEZIONE DEI MINORI E CONDANNA DEL CLIENTE

3. a La norma parla di minore d'età compresa tra i 14 ed i 16 anni, ciò significa che i minori di 14 anni non sono protetti?

Assolutamente no: in questo caso la protezione è maggiore, perché il soggetto può essere incriminato per il reato di "Atti sessuali con minorenne", reato punito con la pena da 5 a 10 anni di reclusione per chi ha semplicemente un rapporto sessuale con un bambino particolarmente piccolo, a prescindere che l'abbia dietro pagamento di denaro.

3. b Ma il cliente, se condannato, va in prigione?

Non sempre: la pena prevista dall'art.600-bis si distingue in ciò; mentre per il lenone, in caso di condanna, è prevista sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria, nel caso del cliente la norma prevede o la pena detentiva o la pena pecuniaria, con la conseguenza, deludente, che il cliente rimanga impunito, obbligato soltanto al pagamento di una determinata somma di denaro, anziché correre il rischio di essere recluso.

4 LA PORNOGRAFIA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE

- 8 -

4. a La pornografia minorile.

Questo reato è previsto dall'art. 600-ter del codice penale che prevede e punisce diverse condotte: quella di chi “sfrutta” minori di età inferiore ai 18 anni al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, quella di chi “fa commercio” del suddetto materiale pornografico (entrambi puniti con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 50 a 500 milioni), quella di chi “diffonde” materiale pornografico, in particolare, chi distribuisce, divulga o pubblicizza con ogni mezzo, telematico compreso, materiale pornografico realizzato con l'impiego di minori e quella di chi “distribuisce” o “divulga” notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18 (puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5 a 100 milioni).

Si tratta della Pedofilia via Internet. Commette tale reato anche chi “cede, anche gratuitamente”, materiale pornografico prodotto sfruttando sessualmente minori di 18 anni (in questo caso la pena è la reclusione da 15 giorni a 3 anni o la multa da 3 a 10 milioni).

4.b Significato, dal punto di vista pratico, il reato di pornografia minorile.

Sono previste, come già accennato, tre fasce di condotte: la prima, punita più severamente, che si crea in vere e proprie strutture organizzative e consiste in tutta l'attività diretta a produrre ed a commercializzare materiale pornografico sfruttando i minori infradiciottenni.

- 9 -

La seconda, punita meno severamente, prevede la condotta di chi distribuisce con ogni mezzo, anche per via telematica, divulga il materiale pornografico anzidetto o divulga notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuali dei minori degli anni 18.

La terza, punita in modo ancora più lieve, è quella della cessione, anche a titolo gratuito, del suddetto materiale pornografico.

4.c E' reato anche semplicemente avere con sé materiale pornografico?

Sì: è, infatti, prevista la pena da 15 giorni a 3 anni o la multa di almeno 3 milioni per chi, pur estraneo alle attività precedentemente illustrate, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.

La norma punisce, forse in modo troppo lieve, il cliente, in altre parole colui che consapevolmente si procura detto materiale.

4.d Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il reato è previsto dall'art.600-quinquies del codice penale, che prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 30 a 300 milioni, per chi organizza o

propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

5 TRATTA DEI MINORI E APPLICAZIONE DELLA PENA

- 10 -

5.a La pena si applica solo in caso di congiunzione con minore?

No, poiché il reato sussiste per il solo fatto di aver organizzato o pubblicizzato il viaggio, a prescindere dal fatto che il viaggiatore raggiunga il suo scopo.

5.b E' possibile punire tali reati anche quando sono commessi all'estero?

E' proprio una delle novità della Legge 269/98: il nostro codice penale prevede una serie di reati che sono, in linea generale, soggetti al principio di territorialità, vale a dire principio secondo il quale le pene si applicano a chiunque, italiano o straniero, commette un reato sul territorio italiano; un'applicazione di questo principio anche ai reati introdotto dalla nuova legge contro la pedofilia poteva comportare il rischio che un soggetto potesse sottrarsi a tali pesantissime pene andando a commettere questi reati.... all'estero.

Per evitare tale pericolo, la nuova legge sulla pedofilia stabilisce che tutte le disposizioni che prevedono i reati di sfruttamento sessuale dei minori, che abbiamo analizzato, si applicano anche nel caso in cui i fatti da loro contemplati siano commessi in territorio estero, a condizione che l'autore o la vittima sia un italiano.

Ne consegue che sarà punito non solo chi organizza viaggi all'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, ma anche chi vi partecipa e chi, anche da solo, si reca all'estero per consumare queste condotte o sfrutta sessualmente all'estero un minore.

5.c Tratta di minori.

- 11 -

E' il reato più grave.

L'art.601 del codice penale, infatti, punisce con la pena della reclusione da 6 a 20 anni chiunque fa commercio di minori di anni 18 al fine di indurli alla prostituzione: si tratta di ogni attività diretta a reclutare, trasportare e compravendere i minori per tale fine.

6 POTERI DEL TRIBUNALE

6.a Quali particolari poteri sono attribuiti al tribunale per i minorenni dalla nuova legge contro la pedofilia?

L'art.2, comma2 della legge contro la pedofilia ha introdotto nella normativa che regola il funzionamento del Tribunale per i Minori, l'organo competente a decidere le questioni più importanti che riguardano i minorenni, l'art.25-bis che prevede particolari procedure in caso di minore italiano che esercita la prostituzione in Italia e minore straniero privo di assistenza in Italia che sia stato vittima di determinati reati sessuali: in entrambe le ipotesi è attribuito al Tribunale per i Minorenni il potere di

adottare in via urgente provvedimenti diretti all'assistenza ed al recupero, anche psicologico del minore.

La principale novità è rappresentata, soprattutto nel caso di minore italiano, dal fatto che detta iniziativa ora può essere adottata subito, in pratica senza passare attraverso

- 12 -

il controllo di non adeguatezza dei genitori all'esercizio dei propri compiti o all'esistenza di una situazione di abbandono, e ciò in funzione della priorità di salvaguardare il minore.

Tale procedura, in ogni caso, non esclude che detti accertamenti siano fatti successivamente.

6.b Quali sono le principali azioni di contrasto di tali attività delittuose?

La possibilità di intercettazioni telefoniche, l'acquisto simulato di materiale pornografico, l'uso di agenti infiltrati nei charter dei sex-tour, la creazione di siti trappola su internet. Inoltre gli operatori turistici hanno l'obbligo di stampare sui programmi e depliant l'avvertenza che la nostra legge persegue e punisce i reati di prostituzione e pornografia infantile, anche se commessi all'estero.

INTERNET E PEDOFILI LA RETE E IL CRIMINE ELETTRONICO

I INTRODUZIONE

L'attenzione morbosa con la quale da un po' di tempo i mass-media, seguono le vicende giudiziarie aventi ad oggetto l'uso di Internet per fini pedofili, sebbene in parte comprensibile, può produrre conseguenze estremamente dannose.

- 13 -

In primo luogo, si rischia di ingenerare una confusione sul delicato tema dell'abuso e sfruttamento sessuale dei minori, riducendolo ad un fenomeno tipico e quasi esclusivo della rete.

A tal riguardo è bene, invece, sottolineare come ancor oggi la maggior parte degli abusi sia realizzato da persone conosciute al minore all'interno delle mura domestiche (genitori, parenti) o in luoghi che ne facilitano il contatto (scuole, centri sportivi, ecc.).

Parimenti, focalizzare l'attenzione degli organi inquirenti e dei media sulla pedofilia telematica può distogliere da interventi miranti a colpire il "grosso" della pedofilia che, come illustrato, si realizza fuori la rete.

Infine, la criminalizzazione della rete può prestare il fianco a timori censori, atteso che in diversi Paesi l'uso di Internet è già fortemente controllato e limitato (pensiamo a paesi quali: Cina, Cuba, Arabia Saudita), finendo per trasformare il delicato problema della pedofilia via Internet nel dibattito sul "pro e contro" la censura della rete.

2 LA PEDOFILIA TELEMATICA

Ciò detto è bene precisare come effettivamente, seppur in modo più limitato di quanto si possa pensare, la rete sia utilizzata anche per fini pedofili.

- 14 -

Esistono, infatti, diversi siti amatoriali o gestiti da vere e proprie organizzazioni criminali, così come altri che pubblicizzano il c.d. turismo sessuale o, attraverso argomenti pseudo libertari, inneggiano alla pedofilia.

Tra le diverse ragioni che sono alla base dell'uso delle reti per fini pedofili esiste una rete che consente di procurarsi immagini ed informazioni con una certa facilità, nonché di mantenere l'anonimato e in ogni modo di sfruttare l'assenza di una mediazione sociale legata all'identificazione visiva non certa.

3 ORIENTAMENTO EUROPEO

L'Unione Europea ha, da qualche tempo, concentrato l'attenzione sui pericoli che corrono i minori nell'uso della rete, promovendo numerose iniziative.

Inizialmente con la comunicazione Bangemann, successivamente con la decisione n.276 /1999 riguardante il " Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali" e, da ultimo, attraverso la decisione

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.138/1 del 9 giugno 2000, si è ripresentata l'esigenza di un uso sicuro di Internet.

- 15 -

Accanto a regole giuridiche idonee a contrastare il fenomeno, l'Unione Europea indica la necessità di una autoregolamentazione dei providers, di centri raccolta di informazione sui contenuti illeciti (c.d. hot lines), nonché promuove l'uso di programmi di filtraggio capaci di selezionare i messaggi e le informazioni ritenute pericolose per i minori.

L'impostazione seguita dall'Unione Europea, seppure nel complesso condivisibile, desta alcuna perplessità laddove si preoccupa di suggerire strategie anche rispetto a messaggi ed informazioni non illegali.

A tal riguardo, infatti, si parla di "contenuti nocivi", distinti da quelli illeciti, invadendo un ambito solitamente lasciato ai genitori ed educatori dei fanciulli.

4* *NORMATIVA INTERNA E* *PROBLEMI INTERPRETATIVI

Le recenti indagini in materia di pedofilia telematica sono state rese possibili dall'entrata in vigore della legge n.269 del 1998, che, nel tutelare il minore da abusi e sfruttamenti sessuali, si occupa anche di alcune condotte realizzate mediante la rete.

Il contenuto della medesima legge desta, invero, numerose perplessità.

- 16 -

In primo luogo, da più parti si è criticato il fatto che il legislatore, nel punire con l'art.600-ter, terzo comma, "la distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale del minore realizzato con qualsiasi mezzo", ha ritenuto di dover precisare che tali condotte sono punite anche se realizzate con il "mezzo telematico". Tale precisazione, obiettivamente inutile, è stata da molti letti come volta a criminalizzare oltre misura la rete.

La punibilità della mera cessione gratuita di materiale pornografico (art.600-ter quarto comma) e la semplice detenzione (art.600-quater) è stata inoltre vista come eccessiva, nonché contraria alla finalità della legge.

Si è, a tal riguardo, affermato che ciò determina nei confronti del mero cedente o detentore, ultimo anello della complessa catena distributiva di materiale pornografico, la qualifica di indagato, con la conseguenza che lo stesso può avvalersi della facoltà di non rispondere.

Senza queste previsioni, invece, quale mero soggetto informato sui fatti lo stesso avrebbe potuto magari contribuire all'accertamento della verità, essendo tenuto a rispondere alle domande degli organi inquirenti e giudicanti.

Altro problema posto dalla nuova normativa deriva dal fatto che la stessa, non da una definizione di materiale pornografico.

- 17 -

Se è, infatti, immaginabile che tale debba intendersi il materiale realizzato attraverso uno sfruttamento del minore, è, altresì, ipotizzabile che in assenza di una chiara definizione, almeno in fase di indagini, si possa ritenere tale anche il nudo di un bambino, con il rischio di ipotizzare reati a carico di soggetti assolutamente incolpevoli.

E' il caso di una coppia inglese incriminata, in un primo momento, per aver detenuto la foto della propria figlioletta senza costume da bagno.

Il contenuto dell'art.600-ter, che non richiede espressamente una volontà consapevole fa correre il rischio di incriminazioni a carico dei providers, nella maggior parte dei casi impossibilitati a verificare il contenuto dei messaggi.

Non meno perplessità destano, poi, le disposizioni riferite all'attività di contrasto, che consentono alle forze di polizia l'acquisto simulato di materiale pornografico, come avviene in materia di sostanze stupefacenti, nonché addirittura di attivare dei veri e propri "siti trappola".

In quest'ultimo caso si tratta di un'estensione mai raggiunta in passato dei poteri concessi al c.d. agente provocatore.

5 LE QUESTIONI APERTE

Al di là dei limiti della nuova normativa, rileva come siano ancora numerosi i punti da chiarire.

- 18 -

Se da un lato, infatti, è auspicabile una disciplina del c.d. anonimato, prevedendo, ad es.: un obbligo di fornire l'identità dell'utente per ragioni di giustizia, c.d. anonimato protetto, l'aiuto potrebbe venire nella prevenzione e repressione di tali reati dalla predisposizione di un efficace codice di autoregolamentazione dei providers. Quanto a questi ultimi, è bene arrivare a soluzioni che portino alla loro punibilità solo nel caso in cui si possa dimostrare un'effettiva partecipazione alla commissione del reato.

In tal senso, è sicuramente da condividere il contenuto del disegno di legge n. 3733 (proponente il Senatore Semenzato), che prevede una nuova formulazione dell'art.600-ter terzo comma attraverso l'eliminazione delle parole "anche per via telematica" e l'inserimento della parola "consapevolmente".

6 CONCLUSIONI

Pur non essendoci dubbi sulla necessità di contrastare la terribile piaga della pedofilia, compresa quella realizzata via Internet, la serietà del problema impone interventi razionali e cauti.

Se da un lato sono, quindi, da non condividere tesi estreme, come quelle di consentire alle forze dell'ordine di bombardare con virus informatici qualsiasi sito dove possa

trovarsi materiale pedopornografico o addirittura di avvalersi di hackers per smascherare presunti colpevoli, altrettanto discutibili, sono proposte come quella di recente avanzata attraverso il disegno di legge S 4560 " Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet" (proponenti il Senatore Monticone e altri, comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2000), che propone forme

- 19 -

di controllo a 360 gradi sull'informazione in generale, ivi compresi i messaggi trasmessi via Internet.

Vista la delicatezza del tema, occorre, invece, che l'attuale normativa sia in qualche modo corretta, per evitare, ad es.: incriminazioni dei providers laddove non possa muoversi alcun rimprovero, così come necessita una maggiore cautela da parte degli organi inquirenti e dei mass-media, per evitare che chiunque possa essere definito "pedofilo" prima ancora di un'attenta verifica da parte degli organi giudicanti.

Bibliografia

Guida al Diritto - Il Sole 24 ore.

ANTOLISEI, F., Manuale di diritto penale. Parte generale, 12^a edizione, a cura di CONTI, L., Giuffrè, Milano, 1991.

BENINCASA, M., Liceità e fondamento dell'attività medico- chirurgica a scopo terapeutico, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano, 1980.

BUSNELLI, F. D., Bioetica e diritto privato.

Frammenti di un dizionario, Giappichelli, Torino, 2001.

DELOGU, T., Teoria del consenso dell'avente diritto, Giuffrè, Milano, 1936.

D'ORAZIO, R., Il prelievo di organi e tessuti e la nozione giuridica di morte, in AA.

VV., Coordinamento di STANZIONE, P., La disciplina giuridica dei trapianti.

La legge 1° Aprile 1999 n. 91, Giuffrè, Milano, 2000.

FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, 3^a edizione, Zanichelli, Bologna, 1995.

- 20 -

GALLISAI PILO, M. G., Consenso dell'avente diritto, in Digesto delle discipline penalistiche, III, UTET, Torino, 1989.

GIUNTA, F., Eutanasia pietosa e trapianti quali atti di disposizione della vita e del proprio corpo, in Diritto penale e processo, n°5/1999.

MANNA, A., Trattamento medico-chirurgico, in Enciclopedia del diritto, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992.

MANTOVANI, F.:

- Diritto penale. Parte generale, 3^a edizione, CEDAM, Padova, 1992;

- I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, CEDAM, Padova, 1974.

- Trapianti, in Digesto delle discipline penalistiche, XIV, UTET, Torino, 1999.

MICHELETTI, D., Il commento, in Diritto penale e processo, n°5/1999.

PALERMO FABRIS, E., Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, CEDAM, Padova, 2000.

PEDRAZZI, C., Consenso dell'avente diritto, in Enciclopedia del diritto, IX, Giuffrè, Milano, 1961.

RICCI, P., Aspetti medico-legali e penalistici dei trapianti di organo, in AA. VV.,
Coordinamento di STANZIONE, P., La disciplina giuridica dei trapianti, Legge 1°
Aprile 1999, n. 91, Giuffrè, Milano, 2000.

RIZ, R., Il consenso dell'avente diritto, CEDAM, Padova, 1979.

- 21 -

ROMANO, M., Consenso dell'avente diritto, in Commentario sistematico del Codice
Penale, I, Giuffrè, Milano, 1987.

ROMBOLI, R., Commento all'art. 5, in SCIALOJA- BRANCA, a cura di
GALGANO, F., Commentario del Codice Civile, Delle persone fisiche, art. 1- 10,
Zanichelli, Bologna- Roma, 1988.

